

statuto



D.D.I.
Donne Dermatologhe Italia
amicheperlapelle

Allegato "A" al n. 22.879/9.257 di rep.
Statuto
dell'Associazione Donne Dermatologhe Italia

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1

Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata **"Donne Dermatologhe Italia"** con sede in Milano, in Piazza della Repubblica n. 1/a.

Art. 2

Oggetto e scopo

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo medico, scientifico e culturale a favore delle donne medico specializzate o specializzande in dermatologia di cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuove ed organizza incontri per dibattere argomenti su problematiche dermatologiche/cosmetologiche ed altre di interesse professionale quali quelle culturali, giuridiche ed economiche;
- promuove indagini su problematiche dermatologiche/cosmetologiche a livello nazionale e internazionale;
- promuove e favorisce scambi culturali anche con l'estero;
- promuove aggiornamenti professionali in ambito dermatologico, cosmetologico, culturale e nell'impegno umanitario, si fa carico altresì di promuovere borse di studio a favore di associate e/o associande che abbiano svolto opere meritevoli;
- promuove rapporti educazionali con il pubblico e supporta la cura e l'educazione del paziente dermatologico/cosmetologico attraverso pubblicazioni di articoli, ricerche, ecc. ad elevato standard qualitativo;
- favorisce scambi d'informazioni mediante pubblicazioni di articoli, ricerche bibliografiche ed altro sempre negli stessi settori;
- promuove rapporti e scambi con associazioni, enti ed industrie nazionali ed internazionali;
- promuove ed organizza corsi di aggiornamento medicoprofessionale;
- conclude rapporti di collaborazione, di studio, di consulenza tecnico - scientifica, con enti, società ed altri organismi e/o istituzioni nell'ambito del settore farmacologico e del settore merceologico, aventi lo scopo di certificare la validità, la tollerabilità, ed in genere le caratteristiche dei prodotti, dal punto di vista medicoscientifico ed in particolare dermatologico-cosmetologico
- promuove rapporti collaborativi con il Ministero della Salute, le regioni, le aziende Sanitarie Locali e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- promuove rapporti collaborativi con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali e la F.I.S.M per l'elaborazione di linee guide per lo sviluppo delle metodologie e pratiche mediche di competenza e con ogni altra associazione e istituzione che potrà permettere il raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione non ha fini di lucro e non eserciterà attività imprenditoriali o parteciperà ad esse se non in quanto necessarie per svolgere attività di prevenzione, educazione, aggiornamento scientifico e di studio di tipo interno e sociale. L'associazione finanzia le attività proprie dell'Oggetto Sociale esclusivamente tramite l'attività imprenditoriale eventuale di cui sopra o per mezzo dei contributi degli associati o di enti pubblici o di privati

e, in tale, caso, con l'esclusione di finanziamenti in qualsiasi forma che possano configurare un conflitto di interessi con il Servizio sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

È fatto divieto espresso all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Titolo II Aderenti

Art. 3

Ammissione

Sono aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche di sesso femminile laureate in medicina e chirurgia e specializzate o specializzande in dermatologia che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.

Possono essere ammesse, con deliberazione del Consiglio Direttivo, persone fisiche di sesso femminile laureate anche in discipline medico scientifiche diverse da quelle indicate nel primo comma purché dotate di competenze in dermatologia.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal consiglio direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Gli aderenti si impegnano al rispetto del presente Statuto, al pagamento annuale delle quote di partecipazione, a contribuire attraverso le proprie conoscenze scientifiche e la loro operosità al migliore sviluppo delle conoscenze ad alla realizzazione dei programmi approvati all'Assemblea.

La qualità di aderente si perde per decesso nonché per dimissioni, esclusione, morosità, nonché radiazione che venga pronunciata contro il socio che, per condotta deontologica e civile scorretta, pregiudichi il buon nome dell'Associazione; l'aderente può essere escluso ai sensi del successivo art. 6.

All'associazione possono partecipare persone fisiche anche senza le caratteristiche previste nel primo paragrafo del presente articolo che si siano distinte per l'attività svolta (soci affiliati); possono inoltre essere ammessi persone fisiche che condividendo gli obiettivi dell'associazione manifestino la volontà di sostenere la sua attività (soci sostenitori).

Possono infine essere insignite della qualifica di soci ad honorem persone fisiche che abbiano ospitato simposi o comitati scientifici sotto la loro egida scientifica.

Art. 4

Diritti

Solo gli aderenti hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare, annualmente, il bilancio. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento interno.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli aderenti hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'associazione, previa autorizzazione del consiglio direttivo.

Art. 5

Doveri

Gli aderenti devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Art. 6

Esclusione

L'aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto e/o non rispetti le norme del regolamento interno può essere escluso dall'associazione con deliberazione del consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto dell'iscrizione almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

Titolo III Organi

Art. 7

Indicazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea degli aderenti alla Associazione;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) la presidenza del consiglio direttivo;
- 4) la tesoreria

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.

Art. 8

Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione con diritto di voto ed è l'Organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea è presieduta dalla presidenza dell'associazione.

Art. 9

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione della presidenza. Si convoca l'assemblea da parte della presidenza del consiglio direttivo ogni qualvolta dalla stessa ritenuto opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno cento aderenti o almeno cinque consiglieri.

L'assemblea è convocata a cura della presidenza con avviso affisso nella sede sociale almeno venti giorni prima della data prevista per la prima convocazione e/o pubblicato sul sito internet www.donnedermatologhe.it e/o tramite e-mail che indicherà il giorno, l'ora e l'ordine del giorno della riunione almeno otto giorni prima della predetta data.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 10

Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

Art. 11

Votazioni nelle assemblee

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni aderente all'Associazione

ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega, tale delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all'Associazione che sia anche Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di venti deleghe.

Art. 12

Verbalizzazione delle assemblee

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea in qualità di segretario, tale nominato dall'assemblea, e sottoscritto dal medesimo segretario e dal presidente dell'assemblea, tale nominato dall'assemblea fra i componenti la presidenza del consiglio direttivo.

Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti che hanno il diritto a trarne copia.

Art. 13

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici membri eletti dall'assemblea degli aderenti tra i propri componenti.

Fanno parte di diritto del consiglio direttivo i membri della presidenza del consiglio direttivo per il quinquennio successivo alla durata in carica in qualità di componente la presidenza.

Fa altresì parte del consiglio direttivo, per il periodo di un anno dalla sua nomina, senza diritto di voto, un uomo o donna scelto e nominato dal medesimo comitato direttivo, tra le personalità del mondo medico scientifico.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza almeno della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio è comunque validamente costituito ove si raggiunga la presenza di almeno cinque consiglieri. Il consiglio è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri anche a mezzo fax o mail, a cura della presidenza, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Art. 14

Durata e funzioni del Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo massimo di dieci anni; esso può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea. Ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio incarico.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea può attribuire un compenso ai componenti del consiglio direttivo che svolgono incarichi di gestione, rappresentanza, direzione e/o controllo.

Art. 15

Comitati, responsabili e tesoriere

Il consiglio direttivo nomina uno o più comitati, uno o più responsabili e uno o più tesoriere determinandone la durata in carica.

Art.16

Presidenza del consiglio direttivo

La presidenza dell'associazione è anche la presidenza del consiglio direttivo. Essa è composta di tre unità nominate la prima volta con l'atto costitutivo. Esse sono successivamente

nominate dal consiglio direttivo, tra i propri consiglieri, nella prima seduta, convocata da uno dei suoi componenti.

Art. 17

Presidenza - durata

I presidenti durano in carica cinque anni. L'assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti può revocare un presidente.

Art. 18

Funzioni della presidenza

La presidenza rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; i presidenti agiscono separatamente ma di concerto tra di loro, in caso di discordanza decidono a maggioranza.

Per gli impegni di spesa unitari superiori a Euro 25.000,00 la presidenza deve essere previamente autorizzata dal consiglio direttivo; in ogni caso qualsiasi sia l'importo di spesa la presidenza deve provvedere preventivamente al controllo della copertura della spesa.

La presidenza, anche in numero di una sola unità, presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori; sottoscrive il verbale della assemblea curandone la custodia presso i locali della associazione.

Titolo IV Risorse economiche

Art. 19

I beni

I beni dell'associazione sono mobili, immobili, e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 20

Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota d'iscrizione, il cui importo viene stabilito annualmente dal consiglio direttivo. La quota di iscrizione è intrasmissibile sia per atto tra vivi che a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 21

Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla Presidenza che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'ente.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dalla Presidenza in armonia con le finalità statutarie dell'ente, la quale attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 22

Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, costituito ai sensi degli artt. 21-22-23 del presente statuto, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe

a quelle dell'associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Titolo V Il bilancio

Art. 23

Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. Tali rendiconti sono elaborati dal consiglio direttivo e depositati presso le sedi dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dalla assemblea a maggioranza dei presenti entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24

Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo VI Dipendenti e collaboratori

Art. 25

Dipendenti

L'associazione può assumere dipendenti; l'assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza la presidenza a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 26

Collaboratori

L'associazione può avvalersi dell'opera dei collaboratori di lavoro autonomo.

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo che autorizza la presidenza a firmarlo.

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TO: Corinna RIGONI

F.TO: DOTT. DOMENICO CAMBARERI NOTAIO